



DELIBERA N. 115/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE (C.F. 02443880998) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 20/18/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la direttiva del 28 settembre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”.

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici

VISTO l’atto di contestazione n. 20/18/SIR del 20 dicembre 2018, notificato in pari data all’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, prot. AGCOM n. 0237773 del 20 dicembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.Re.Com., n. 20/18/SIR del 20 dicembre 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, prot. AGCOM n. 0237773, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM), nell’ambito delle complessive attività di monitoraggio e vigilanza effettuate nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici anche economici, dopo aver svolto un’attenta attività di verifica preistruttoria in ordine alla corretta applicazione dell’art. 41 del *Tusmar*, relativamente alle spese sostenute per pubblicità istituzionale,

ha contestato all'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale (di seguito AUTORITÀ PORTUALE), C.F., 02443880998, avente sede a Genova, Via della Mercanzia n. 2, Cap 16124, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dalla suddetta AUTORITÀ PORTUALE ad AGCOM in data 10 settembre 2018 (prot. AGCOM n. 0001155), si desume che le spese (sostenute dalla summenzionata AUTORITÀ PORTUALE per l'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa riferite all'esercizio 2017) risultano destinate rispettivamente:

- alla voce quotidiani e periodici una somma equivalente ad Euro: 153.312,66, pari al 100% del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 153.312,66);
- alla voce emittenza privata televisiva e radiofonica locale una somma equivalente ad Euro: 0,00, pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 153.312,66).

Poiché, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar* è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, con riferimento all'esercizio 2017, l'AUTORITÀ PORTUALE, relativamente alle spese sostenute per pubblicità istituzionale, non avrebbe rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

Si sottolinea, quindi, che dall'esame della comunicazione trasmessa telematicamente all'AGCOM dall'AUTORITÀ PORTUALE (dichiarazione del 10 settembre 2018, prot. AGCOM, n. 0001155), è risultato che la predetta Amministrazione ha sostenuto, nell'esercizio 2017, spese su quotidiani e periodici pari ad Euro 153.312,66. Dalla dichiarazione emergeva, altresì, che, nell'anno suindicato (2017) non erano state effettuate spese a fini di pubblicità istituzionale su emittenti private televisive e radiofoniche locali.

Dalla rilevazione dei dati forniti dall'AUTORITÀ PORTUALE nella scheda trasmessa all'AGCOM in data 10 settembre 2018, si desumevano valori incongruenti rispetto alle quote d'obbligo stabilite dalla disciplina di settore, in violazione delle disposizioni stabilite all'art. 41 del *Tusmar*.

L'AUTORITÀ PORTUALE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

2. Deduzioni dell'AUTORITÀ PORTUALE e approfondimenti istruttori.

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento, con nota del 18 gennaio 2019 (prot. AGCOM n. 0021040), l'AUTORITÀ PORTUALE ha trasmesso una memoria difensiva con la quale intendeva chiarire la sua posizione, precisando la natura delle spese pubblicitarie effettuate e complessivamente dichiarate all'Autorità nella suindicata comunicazione annuale.

Nella suddetta memoria, l'Ente ha evidenziato “(...) che, con nota del 10 settembre 2018, per mero errore materiale è stato comunicato l'importo di Euro 153.312,66, pari al 100% delle spese pubblicitarie sostenute nell'anno 2017, tuttavia integralmente riconducibile a forme di pubblicità obbligatoria per avvisi di gara, espressamente escluse dalla comunicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri art. 1 lettera f”.

L'AUTORITÀ PORTUALE riportava, altresì, “l'elenco puntuale degli importi impegnati”, accludendo la relativa documentazione amministrativa a supporto composta da n. 38 determine di spesa riguardanti l'acquisto di spazi su organi di stampa ai fini di pubblicità legale.

Nella predetta memoria l'AUTORITÀ PORTUALE si dichiarava disponibile ad essere sentita in audizione dall'AGCOM al fine di chiarire la fattispecie oggetto dell'atto di contestazione n. 20/18/SIR del 20 dicembre 2018.

Infine, la suddetta Amministrazione chiedeva l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti per la presunta violazione dell'art. 41 del *Tusmar*.

3. Valutazioni dell'AGCOM.

In via preliminare, si rileva che l'AUTORITÀ PORTUALE, entro i termini stabiliti (30 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione, avvenuta in data 20 dicembre 2018), ha prodotto gli scritti difensivi in data 18 gennaio 2018.

Dall'esame delle argomentazioni difensive rappresentate nella summenzionata memoria e dall'analisi istruttoria dei predetti atti amministrativi, trasmessi all'AGCOM dall'AUTORITÀ PORTUALE, si rileva che l'importo complessivo della somma delle singole spese effettuate a fini di pubblicità legale, riportate nelle suindicate (n. 38) determine, risulta pari ad Euro 153.312,66. Tale valore risulta corrispondente a quello indicato nella dichiarazione annuale trasmessa all'AGCOM il 10 settembre 2018 e che ha originato questo procedimento sanzionatorio.

Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste di archiviazione formulate dall'AUTORITÀ PORTUALE in relazione ai rilievi mossi nei suoi confronti dall'AGCOM nell'ambito di questo procedimento sanzionatorio. Ciò per i motivi che seguono.

A riguardo, si rileva che in rapporto alla suindicata dichiarazione, che presentava, come già su riportato, valori non in linea con le quote legislative d'obbligo fissate dall'art. 41 del *Tusmar*, l'AUTORITÀ PORTUALE ha chiarito la sua posizione.

In quest'ottica, l'Amministrazione precisava che le spese (oggetto della contestazione) erano state sostenute, soltanto, a fini di pubblicità legale, chiarendo, anche in via documentale, la natura delle spese effettuate che erano imposte all'Ente dalla normativa in materia di gare ed appalti pubblici.

Difatti, a sostegno ed a conferma di quanto argomentato nella suddetta memoria, l'AUTORITÀ PORTUALE ha prodotto la relativa documentazione a supporto, comprensiva degli atti di natura amministrativa e finanziaria adottati dal predetto Ente per affidare ad una pluralità di organi di stampa gli incarichi volti a pubblicizzare avvisi di gara e bandi pubblici.

Nello specifico, gli atti prodotti dalla Parte (ed acclusi alla suindicata memoria difensiva), fanno riferimento all'acquisto di spazi pubblicitari, per pubblicità legale.

In particolare, le summenzionate spese pubblicitarie erano effettuate per l'acquisizione di spazi su quotidiani e periodici rese obbligatorie dalla necessità di uniformarsi alla stringente disciplina in materia di inserzioni pubblicitarie legali; disciplina che impone agli enti pubblici di procedere ad adottare "*forme di pubblicità obbligatoria per avvisi di gara*".

All'esito dell'analisi documentale degli atti prodotti dalla Parte, si è rilevato che le spese sostenute dall'AUTORITÀ PORTUALE nell'esercizio finanziario 2017, pari ad Euro: 153.312,66 ossia il 100% delle spese sostenute dall'Ente (ed inserite da quest'ultimo nella voce "*quotidiani e periodici*" riportata nella dichiarazione annuale ex art. 41 *Tusmar*), sono state, esclusivamente, determinate dall'inserzione obbligatoria di annunci legali pubblicati su diversi mezzi di comunicazione (tra cui Gazzetta Ufficiale italiana ed europea).

Dalla verifica delle singole determinate amministrative adottate dall'Ente e dalla somma delle spese ivi riportate nei medesimi atti, si desume che lo stesso ha effettuato, esclusivamente, spese di comunicazione informativa di natura legale; spese determinate dalla necessità di rispettare gli obblighi di pubblicizzazione imposti dalla disciplina nazionale ed europea in materia di gare e procedure ad evidenza pubblica.

Trattandosi, quindi, di spese sostenute in modo esclusivo per la suddetta tipologia di comunicazione (pubblicità legale), le stesse sono sottratte agli obblighi di dichiarazione ad AGCOM alla luce della summenzionata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi* del 28 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si è provveduto a fornire precise linee guida alle varie Amministrazioni dello Stato in ordine alla corretta attuazione delle disposizioni dell'art. 41 del *Tusmar*.

Dunque, dalla valutazione delle memorie difensive e dall'esame della documentazione amministrativa e contabile prodotta (composta, come già precisato, da n. 38 determinate adottate dall'AUTORITÀ PORTUALE a fini di pubblicità legale), si rileva che la fattispecie oggetto del procedimento sia, pienamente, configurabile tra quelle non sottoposte ai vincoli normativi previsti dalle c.d. quote di obbligo.

A riguardo, si evidenzia che nella precitata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi* vengono precisati, esplicitamente, i casi in cui non sono da applicare le norme suddette, specificando che “*Non rientrano, (...), in tale ambito le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali*”.

Va, difatti, considerato che in virtù dell'Art. 41 del *Tusmar*, le Amministrazioni e gli Enti pubblici anche economici che destinano risorse a fini di pubblicità istituzionale sono tenuti a rispettare le quote d'obbligo ed a comunicare, annualmente, i dati all'Autorità solo nel caso in cui gli stessi soggetti pubblici abbiano, effettivamente sostenuto, spese a fini di pubblicità istituzionale ad esclusione di quelle sottratte agli obblighi.

Poiché, quindi, le uniche spese sostenute dall'AUTORITÀ PORTUALE sono quelle finalizzate all'acquisto di spazi per pubblicità legale (che, come già sopra accennato, non andavano comunicate ad AGCOM perché, per loro natura, strutturalmente, sottratte agli obblighi di legge previsti dal suindicato art. 41 del *Tusmar*), si desume, conclusivamente, che l'Ente contestato non avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione annuale all'AGCOM.

Nel caso specifico, si configura, dunque, l'effettiva sussistenza di un errore materiale compiuto dal predetto Ente che, come sopra rappresentato, avendo sostenuto, esclusivamente, le spese precedentemente indicate (per pubblicità di natura legale), lo stesso non avrebbe dovuto compilare la dichiarazione annuale, poi, trasmessa ad AGCOM in data 10 settembre 2018 (prot. AGCOM, n. 0001155).

Dunque, dall'esame della documentazione amministrativa e contabile prodotta e dall'analisi della natura delle spese sostenute dall'Ente, lo stesso risulta aver rispettato le disposizioni dell'art. 41 del *Tusmar* relativamente all'esercizio finanziario 2017.

Pertanto, si ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 20/18/SIR relativamente ai valori riportati nella predetta comunicazione annuale trasmessa all'AGCOM dall'AUTORITÀ PORTUALE.

CONSIDERATO che sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del procedimento e riscontrati anche in via documentale, risulta che l'AUTORITÀ PORTUALE (con riferimento all'esercizio finanziario 2017) ha rispettato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 20/18/SIR del 20 dicembre 2018 avviato nei confronti dell'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi